



COMUNE DI MONTE GIBERTO

Provincia di FERMO

Piazza della Vittoria n. 1 tel 0734630047 fax 0734630452

(Approvato con delibera C.C. N.34 del 30.11.2010)

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

Costituzione del Gruppo Comunale

E' costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, definito in seguito "Gruppo", di cui fanno parte i cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Monte Giberto, che ne facciano espressa richiesta, di seguito denominati "Volontari".

Il Gruppo è altresì aperto ai cittadini residenti presso altri Comuni, che ne facciano espressa richiesta, che non risultino già iscritti in altri Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile di altri Comuni.

L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini al Gruppo. Nel caso di persona iscritta ad una Associazione di Volontariato diversa dai Gruppi Comunali, la partecipazione al Gruppo è comunque ammessa: in tal caso, però, il Volontario dovrà indicare in quale struttura presterà prioritariamente la propria opera in caso di emergenza.

Il Gruppo Comunale è costituito ai sensi della Legge 225/92 in materia di Protezione Civile, della legge 266/91 in materia di Volontariato, della legge 383/00 in materia di Associazioni di Promozione Sociale, della Legge Regionale 32/01 in materia di Sistema Regionale di Protezione Civile e di ogni altra disposizione legislativa ad esse collegata, ed opera nel rispetto di tali disposizioni e senza scopi di lucro.

Il Gruppo Comunale ha sede nel Comune di Monte Giberto.

Art. 2

Scopi e finalità

Per le finalità di cui alla Legge 225/92 ed alla Legge 383/00, il Comune, per l'esercizio di attività finalizzate al soddisfacimento delle attività istituzionali dell'Ente in materia di Protezione Civile e di Promozione Sociale, si avvale anche dei Volontari, i quali prestano la propria opera al pari dei dipendenti comunali di corrispondente qualifica, anche in forma autonoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (TUEELL).

Il Gruppo Comunale per tutte le attività non strettamente collegate alle competenze e attribuzioni in materia di Protezione Civile, opera nell'ambito della Promozione Sociale.

Art. 3

Dipendenza Operativa del Gruppo

Il Gruppo è posto alle dipendenze del Sindaco, il quale, nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, è responsabile unico del Gruppo e provvede a quanto segue:

dispone dell'utilizzo del Gruppo, e dei relativi mezzi ed attrezzature;

garantisce la continuità delle attività del Gruppo, ed il rispetto degli scopi e delle finalità del presente regolamento;

accetta le domande di adesione al Gruppo;

nomina il Coordinatore Tecnico del Gruppo, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

pronuncia la decadenza e/o la radiazione dei Volontari;

può sciogliere il Gruppo per gravi motivi.

Il Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo.

Per indisponibilità del Sindaco, in casi di emergenza il Gruppo può operare di sua iniziativa. Quando il Gruppo opera lo fa in piena autonomia tecnica, sotto la direzione esclusiva del Coordinatore tecnico del Gruppo.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a disposizione ed è da queste coordinato.

Art. 4

Organizzazione Operativa del Gruppo

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità in materia di Protezione Civile previsti dal presente regolamento, il Gruppo è dotato di una "organizzazione operativa", individuata come segue:

Il Coordinatore;

Il Vice – Coordinatore;

Il Comitato Tecnico;

L'Assemblea dei Volontari;

Il Coordinatore: è il Responsabile operativo del medesimo, eletto dall'Assemblea dei Volontari all'interno della stessa, e successivamente nominato dal Sindaco pro tempore con proprio Decreto; egli dura in carica 3 (tre) anni, e può essere riconfermato dai medesimi organi;

Il Vice Coordinatore, eletto dall'Assemblea dei Volontari all'interno della stessa, sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento nell'ambito dell'attività, dura in carica lo stesso periodo del Coordinatore.

Il Comitato Tecnico: è costituito dal Coordinatore del Gruppo e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea dei Volontari del Gruppo all'interno della stessa.

Il Comitato Tecnico ha il compito di rilevare e raccogliere le esigenze del Gruppo ed, attraverso il Sindaco pro tempore, renderle note all'Amministrazione Comunale.

E' inoltre suo compito specifico organizzare le attività del Gruppo; a tale scopo il Comitato formula i Piani ed i Programmi annuali delle attività di Protezione Civile. Collabora inoltre con l'Ufficio Comunale di Protezione Civile nella promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco pro tempore.

Propone inoltre all'Ufficio Comunale di Protezione Civile preposto, l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Comitato Tecnico dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'Assemblea dei Volontari: è formata da tutti i volontari iscritti al Gruppo Comunale di Volontariato, si riunisce almeno 3 volte l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti l'Assemblea stessa. In assenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore del Gruppo, l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo casi d'emergenza comprovati.

L'Assemblea provvede all'elezione del Coordinatore del Gruppo, del Vice Coordinatore e dei membri del Comitato Tecnico e provvede all'approvazione dei Piani e Programmi annuali delle attività del Gruppo.

L'Assemblea, su proposta motivata di un terzo dei componenti, e a maggioranza di voti, può procedere a sfiduciare un membro che sia incorso in gravi negligenze.

Formula inoltre indicazioni e proposte all'Ufficio Comunale di Protezione Civile e collabora con il Coordinatore nello svolgimento delle attività programmate.

Tutti gli incarichi di cui al presente articolo sono rinnovati di norma ogni 3 anni.

Art. 5

Ammissione al Gruppo e progressione

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato, nella quale dichiara l'accettazione delle norme regolamentari del Gruppo, ed è disposta, sulla base delle specifiche disposizioni regolamentari, dal Sindaco. Il Sindaco, in accordo con il Coordinatore del Gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

Possono essere ammessi al Gruppo come volontari effettivi solo i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età; i minorenni non possono partecipare alla vita operativa del Gruppo, mentre, previo assenso di coloro che esercitano la potestà parentale, possono essere coinvolti in attività formative ed in manifestazioni.

Art. 6

Divise e dotazioni personali

I Volontari appartenenti al Gruppo sono dotati di una tessera di riconoscimento, e sono autorizzati all'uso della divisa prevista per la struttura comunale di protezione civile e dei simboli e distintivi stabiliti con apposita disposizione regolamentare, in conformità alle direttive e modelli regionali.

Può essere previsto uno "stemma" identificativo del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monte Giberto, il quale potrà essere inserito nella divisa, nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari, assieme ad ogni altro distintivo ammesso.

Art. 7

Materiali ed Attrezzature

Il Gruppo è dotato di attrezzature tecniche, di mezzi necessari e di DPI per lo svolgimento delle proprie attività e provvede al loro mantenimento in perfetta efficienza.

Le attrezzature tecniche, i mezzi ed i DPI di cui sopra, saranno acquisiti direttamente dal Comune o attraverso iniziative autonome e di autofinanziamento del Gruppo.

Il Volontario sarà dotato di una propria divisa trascorsi sei mesi dall'iscrizione al gruppo, dopo aver dato prova di un proficuo interesse per le attività dello stesso,

Nel caso in cui i Volontari provvedessero ad acquistare con risorse proprie alcuni materiali, generalmente DPI, la proprietà resta a carico del singolo Volontario acquirente; in tal caso, se necessario, può essere organizzato un apposito registro-inventario.

Onde far fronte a particolari situazioni di emergenza, al Gruppo possono essere assegnati in via temporanea ulteriori mezzi ed attrezzature che si rendessero necessari od opportuni.

Il Gruppo è legittimato all'uso di tutte le attrezzature tecniche e dei mezzi di cui ha disponibilità nel rispetto e in conformità ai principi di economicità, trasparenza e responsabilità.

Le spese relative alla manutenzione, assicurazione, bollo, canoni radio, ecc., sono a carico del Comune, che vi provvede attraverso gli appositi capitoli del Servizio di Protezione Civile. Le spese relative al carburante, sono a carico del Comune per quanto concerne le attività istituzionali di Protezione Civile.

Il Comune, prima dell'inizio dell'attività del Gruppo comunale, redige, insieme al Coordinatore del Gruppo o suo delegato, un verbale di consistenza relativo a tutti i beni mobili ed eventuali beni immobili, consegnati per l'espletamento delle funzioni statutarie. Tale verbale, che dovrà indicare anche lo stato conservativo di tali beni, dovrà essere redatto in duplice copia, di cui una trattenuta dal Comune, e l'altra consegnata al Coordinatore del Gruppo o suo delegato.

Venuta a mancare la qualifica di volontario effettivo tutto dovrà essere immediatamente restituito pena il rimborso al comune o ad altro ente fornitore di quanto dato in consegna al volontario stesso.

Art. 8

Formazione ed Addestramento

Le attività di formazione e di addestramento sono svolte a cura e spese del Comune o tramite autofinanziamento dei volontari partecipanti.

Dovrà essere rivolta particolare cura nell'individuazione delle modalità di coinvolgimento, anche nelle attività più strettamente operative, dei volontari che non sono in condizione di garantire una totale operatività (età o altre cause), individuando compiti e funzioni adeguati agli stessi.

Dovrà essere garantita la formazione e l'addestramento in tutti i casi in cui l'uso di attrezzature, mezzi e dotazioni tecniche richiedano il possesso di particolari requisiti, competenze tecniche e/o patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

Art. 9

Doveri dei Volontari

I Volontari prestano la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali di qualsiasi tipo, nell'ambito della Struttura di Protezione Civile Comunale, in attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e di superamento dell'emergenza, ed inoltre collaborano nelle attività di prevenzione e di previsione, così come previsto dalla legge 225/92.

I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere in veste di Volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicati.

Essi svolgono tutte le attività loro assegnate, nel rispetto dell'organizzazione gerarchico/funzionale prevista, e sono tenuti al rispetto delle direttive e degli ordini ricevuti.

I Volontari che ricevono in uso un mezzo, una attrezzatura o la dotazione personale, dovranno usare il massimo scrupolo e la massima cura nell'uso delle stesse, al fine di evitarne il deterioramento e l'uso improprio

Art. 10

Diritti dei Volontari

Ai Volontari legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalle leggi statali e regionali nel tempo in vigore.

In particolare, ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell'articolo 11, del D.L. 159/84, convertito con Legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza debitamente autorizzate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:

mantenimento del posto di lavoro;

mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro: al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato, nei casi previsti dalla legge, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;

copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, o in alternativa da apposita assicurazione stipulata dal Comune;

Art. 11

Rimborso delle spese

Per il rimborso delle spese di cui al precedente articolo 10, comma 1, del presente Regolamento, verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia nel tempo.

Ai Volontari impiegati in emergenza e durante l'attività addestrativa e/o associativa, oppure impiegati in interventi esercitativi debitamente autorizzati dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, spetta il rimborso delle spese sostenute personalmente in relazione al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto e/o di viaggio debitamente autorizzati e documentati.

Le spese relative al carburante dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Le spese sostenute dal Comune in attività di emergenza, ovvero nei casi di attività di esercitazione preventivamente autorizzata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, saranno debitamente certificate con apposita nota all'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, ai fini del rimborso da parte dell'amministrazione centrale competente.

Art. 12

Funzione intercomunale del Gruppo

Nei casi in cui il Comune di Monte Giberto si assuma l'onere, sulla base di particolari accordi di cooperazione o di specifiche convenzioni, di gestire e/o coordinare il Servizio/Struttura Comunale di Protezione Civile anche per conto di altri Comuni limitrofi o comunque particolarmente vicini, privi di una autonoma organizzazione del Servizio di Protezione Civile, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, sulla base delle specifiche disposizioni del Sindaco, e ferma restando l'organizzazione di appartenenza, potrà essere opportunamente impiegato nelle attività di protezione civile anche nel territorio di tali Comuni.

Art. 13

Colonne mobili di soccorso

Il Gruppo è autorizzato all'impiego dei Volontari che ne diano disponibilità, anche in situazioni di emergenza al di fuori del territorio comunale o nel contesto di eventuali colonne mobili di soccorso organizzate dal Servizio Nazionale di Protezione Civile, dalla Regione o da altre Autorità preposte all'emergenza, per le quali il nostro Comune disponga l'invio di soccorsi attraverso la propria Struttura di Protezione Civile. In ogni caso, dovrà essere garantita e rispettata l'integrità delle strutture e delle unità operative di intervento messe a disposizione dal nostro Comune, con assoluto divieto di smembramento delle stesse da parte delle Autorità o Amministrazioni cui vengono messe in disponibilità.

Art. 14

Norme finanziarie per la gestione del Gruppo

Il Codice Fiscale e la Partita IVA del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per le attività inerenti la Protezione Civile, coincidono con quelli del Comune di Monte Giberto.

Nel Bilancio del Comune sono iscritti uno o più interventi (capitoli di spesa) su cui vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Il patrimonio ed i beni comunque acquisiti nel patrimonio del Gruppo, per le attività di Protezione Civile, entrano a far parte del patrimonio comunale; in caso di scioglimento del Gruppo tale patrimonio resta di proprietà comunale.

Art. 15

Disciplina e Sanzioni

A) **SOSPENSIONE**: adottata dal Sindaco, in qualità di autorità comunale di Protezione Civile, sentito il parere del Comitato Tecnico e dell'Assemblea dei Volontari, nel caso in cui il Volontario sia incorso in uno dei seguenti casi:

- Infrazione ingiustificata del presente Regolamento.
- Comportamento irresponsabile.
- Procedimenti penali in corso.

il periodo di sospensione viene stabilito dal Sindaco, sentito il parere del Comitato Tecnico e dell'Assemblea dei Volontari, in funzione dell'infrazione commessa e sarà insindacabile.

B) **SOSPENSIONE STRAORDINARIA**, adottata dal Coordinatore, nel caso in cui tale circostanza si verifichi durante le attività d'intervento. Il provvedimento comporta l'immediato allontanamento del Volontario dalla zona d'operazione ed il suo deferimento all'autorità del Sindaco che potrà decretarne il reintegro o l'espulsione. Questo provvedimento può essere adottato nei seguenti casi:

- Comportamento pericoloso per il Volontario e per gli altri;
- Infrazione ingiustificata del presente Regolamento;
- Comportamento indegno;

C) **ESPULSIONE**, adottata esclusivamente dal Sindaco, sentito il parere del Comitato Tecnico e dell'interessato, nel caso in cui il Volontario si sia reso colpevole in uno dei seguenti casi:

- Mancata partecipazione ad almeno 1 intervento all'anno la cui presenza sarà annotata su un apposito registro.
- Mancata partecipazione ad almeno 3 riunioni all'anno dell'Assemblea dei Volontari; tale assenza sarà rilevata tramite la compilazione di un registro presenze da redigere all'inizio di ogni riunione.
- *Reiterate e gravi* infrazioni del presente Regolamento.
- *Reiterati* Comportamenti irresponsabili *del volontario*.
- ***Sentenze penali a carico del volontario da valutare, ai fini della gravità, da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo.***

D) **IL VOLONTARIO** sospeso che, non venga successivamente espulso, scontato il suo periodo di sospensione, viene reintegrato nella sua qualifica e la sua sospensione annotata sulla sua scheda personale. Alla seconda sospensione l'espulsione è automatica.

Qualora il sospeso avesse un incarico particolare nell'Amministrazione del Gruppo, l'Assemblea dei Volontari procederà tramite votazione alla sostituzione della persona con altra idonea.

Art. 16

Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge generale.

Il presente Regolamento potrà essere modificato ed aggiornato anche a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema di protezione civile, fermo restando che le disposizioni del presente statuto che dovessero risultare in contrasto o difformi a successive norme di legge dovranno intendersi automaticamente decadute.